



ACCADEMIA DEL SALVATICO MONS. PIETRO MANCINI – APS ETS

C.F. 93082910717

STATUTO

modificato e approvato
con Delibera n. 1 dell'Assemblea Straordinaria
del 20 settembre 2025

ratificato e approvato
con Delibera n.2 dell'Assemblea Straordinaria
del 28 luglio 2026

San Marco in Lamis (FG) – Vignola (MO)

STATUTO
dell'ACCADEMIA DEL SALVATICO MONS. PIETRO MANCINI – APS ETS

Premessa storica

L'antica Accademia del Salvatico venne fondata nel 1765 dal sacerdote sammarchese don Pietro Mancini che con incontri periodici voleva "risvegliare gli animi dal sonno e dalla pigrizia per incitarli nel desiderio di coltivare le belle arti e le scienze colla serietà dei discorsi". Don Pietro Mancini, di famiglia facoltosa, venne ordinato sacerdote il 17 dicembre 1756 e fin da subito entrò a far parte del Capitolo Collegiale di San Marco in Lamis. A metà degli anni Sessanta del XVIII secolo venne nominato Rettore della Confraternita dei Sette Dolori ed è proprio in quella chiesa, sotto lo sguardo della Vergine Addolorata, che istituì l'Accademia del Salvatico.

Tra il 2001 e il 2011 l'Accademia rinacque come un dipartimento culturale dell'Arciconfraternita dei Sette Dolori; dal 2024 si è ricostituito un Comitato Culturale Mons. Mancini per ridar vita all'Accademia con lo spirito del fondatore ma proiettata in un futuro inclusivo. Il Comitato si è sciolto il 12 agosto 2025 per far rinascere l'ACCADEMIA DEL SALVATICO MONS. PIETRO MANCINI – APS ETS.

La presente premessa ha valore meramente ricognitivo-storico e non costituisce clausola statutaria.

Art. 1 – Denominazione, natura giuridica e sede

È costituita l'“ACCADEMIA DEL SALVATICO MONS. PIETRO MANCINI – APS ETS” che assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore (APS – ETS), di seguito denominata “Accademia” o “Associazione”. L'uso degli acronimi APS ed ETS è obbligatorio in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione verso terzi, anche digitale.

L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (Codice del Terzo Settore – CTS), dal Codice civile, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno, nel rispetto dei principi di democraticità interna, uguaglianza dei diritti degli associati, partecipazione effettiva alla vita associativa, assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha sede legale in San Marco in Lamis (FG), Via Trani n. 12, piano 3. Presso la sede legale sono collocati l'Archivio storico, la documentazione ufficiale, la Biblioteca privata "Mons. Pietro Mancini" e gli uffici della Vicepresidenza.

L'Accademia dispone di una sede operativa in Vignola (MO), Via Montanara n. 802, sede della Presidenza e della Segreteria generale, ove si svolgono le attività correnti e di coordinamento.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite o soppresse ulteriori sedi operative, delegazioni o succursali in altre località del territorio nazionale, senza necessità di modifica statutaria.

L'Associazione opera in via prioritaria nei territori della Regione Puglia e della Regione Emilia-Romagna, mantenendo la possibilità di estendere le proprie attività all'intero territorio nazionale e, ove opportuno, anche a livello internazionale.

Art. 2 – Scopi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione, priva di scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 35 CTS.

L'Associazione si ispira all'eredità culturale di Mons. Pietro Mancini, ultimo vescovo di Minervino Murge, promuovendo cultura, poesia, letteratura, storia e scienze quali strumenti di libertà ed emancipazione. L'Accademia si qualifica altresì come Istituto di Studi Storici, Cattolici, Culturali e Pedagogici, dedito alla ricerca, allo studio, alla conservazione e alla divulgazione del patrimonio storico, religioso, culturale e pedagogico, senza finalità di culto e nel pieno rispetto del pluralismo e della libertà di pensiero.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- riorganizzare, gestire e valorizzare la Biblioteca privata "Mons. Pietro Mancini";
- tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico;
- promuovere le scienze;
- promuovere e realizzare, quale Istituto di Studi Storici, Cattolici, Culturali e Pedagogici, studi, ricerche, seminari, convegni e pubblicazioni in ambito storico, culturale e pedagogico, anche in collaborazione con università, archivi, biblioteche, istituti di ricerca ed enti ecclesiastici e civili;
- realizzare attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;

- promuovere educazione, istruzione e formazione in ambito letterario e storico;
- svolgere editoria culturale e letteraria non a scopo di lucro;
- promuovere le identità culturali locali, regionali e nazionali, salvaguardando patrimonio etnografico, popolare, folcloristico e religioso;
- tutelare e promuovere la poesia e la letteratura delle regioni e province autonome italiane;
- promuovere lo studio della storia locale e nazionale, con attenzione al periodo risorgimentale, al Novecento e alla relativa produzione letteraria;
- sostenere soggetti svantaggiati favorendone l'inclusione sociale e la crescita personale e culturale, contrastando la dispersione scolastica e le devianze.

Art. 3 – Attività di interesse generale e attività diverse

L'Associazione realizza le proprie finalità mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS, coerentemente con quanto previsto al precedente art. 2:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

Per il perseguimento delle proprie finalità, a titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:

- organizzare eventi, conferenze, concerti, presentazioni, mostre;
- editare e pubblicare opere cartacee e digitali;
- istituire borse di studio;
- promuovere raccolte fondi per scopi benefici, anche ai sensi dell'art. 7 CTS;
- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni culturali;
- partecipare a bandi, progetti e iniziative di finanziamento;



- istituire concorsi e premi letterari, di poesia e di storia;
- sostenere soggetti svantaggiati e favorirne l'inclusione sociale e la formazione umana, personale e culturale, evitando la dispersione scolastica e le devianze;
- stipulare convenzioni e accordi;
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento, previo accreditamento se richiesto.

Ai sensi dell'art. 6 CTS l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale vigente. Il Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione, individua annualmente la tipologia di tali attività, ne attesta la secondarietà e strumentalità e le indica nel bilancio di esercizio.

Art. 4 – Logo, insegne e segni distintivi

Il logo ufficiale dell'ACCADEMIA DEL SALVATICO MONS. PIETRO MANCINI – APS ETS è costituito da un cerchio all'interno del quale, nella parte superiore, è riportata la dicitura "ACCADEMIA DEL SALVATICO" e, nella parte inferiore, la dicitura "+ MONS. PIETRO MANCINI +". Al centro del cerchio è raffigurata l'immagine di Mons. Pietro Mancini, ritratto a mezzo busto in abito ecclesiastico, con lo sguardo rivolto verso l'alto e in atteggiamento devozionale e con le mani giunte. Ai lati sono riportati gli acronimi APS ed ETS mentre nella parte inferiore le date 1765 – 2025, ossia la data della prima fondazione e la data della fondazione odierna.

L'uso del logo è deliberato dal Consiglio Direttivo; ogni uso improprio è vietato.



Le insegne ed eventuali segni distintivi dei soci e dei volontari sono approvati con successivo e specifico Regolamento interno, adottato dal Consiglio Direttivo; per i volontari, i segni distintivi assicurano in ogni caso la riconoscibilità prevista dalla normativa vigente.

Art. 5 – Soci: ammissione, diritti e doveri

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri senza distinzione di religione, opinioni politiche o altro, purché condividano le finalità statutarie. L'adesione comporta altresì la condivisione dei valori democratici e della memoria storica europea, con espressa accettazione dei principi affermati nella Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa (2019/2819(RSP)), e con il conseguente ripudio di ogni regime e ideologia totalitari e di ogni forma di negazionismo. Tale accettazione, dichiarata nella domanda di ammissione, attiene ai valori fondanti dell'Accademia e alle sue finalità di studio e divulgazione storica e non costituisce distinzione fondata sulle opinioni politiche.

Possono essere ammessi, senza discriminazioni, anche altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, purché condividano le finalità statutarie dell'Accademia e a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35, comma 3, CTS.

L'ammissione avviene su domanda scritta dell'interessato rivolta al Presidente; il Consiglio Direttivo delibera entro 60 giorni. Il diniego deve essere motivato in forma scritta e comunicato all'interessato. In caso di diniego, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; l'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'iscrizione decorre dalla delibera di ammissione; è istituito e tenuto il Libro Soci.

La quota associativa è intrasferibile, non rimborsabile e non rivalutabile ed è stabilita annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Tutti i soci hanno eguale diritto di voto (principio del voto singolo ai sensi dell'art. 24 CTS), partecipano alla vita associativa, eleggono gli organi sociali e sono eleggibili alle cariche sociali, nel rispetto dei requisiti di legge. Non sono previste limitazioni alla partecipazione e all'esercizio dei diritti associativi connesse all'entità delle quote versate o alla durata dell'adesione.

Possono aderire all'Associazione i minorenni; la domanda è presentata e controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale. Per i soci minori, fino al compimento del 18° anno, il diritto di voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale; l'elettorato passivo è riservato ai soci maggiorenni.

I soci hanno il dovere di:



- osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare le quote associative deliberate dall'Assemblea;
- mantenere comportamenti coerenti con le finalità associative e con i principi di correttezza, lealtà e collaborazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, alla realizzazione delle attività associative.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato; non è ammessa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le associazioni di promozione sociale. Se il numero degli associati diviene successivamente inferiore a tale minimo, esso deve essere integrato entro un anno; in difetto, l'Associazione formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS, ai sensi dell'art. 35, comma 1-bis, CTS.

La qualità di socio si perde per:

- recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa per due esercizi sociali consecutivi;
- esclusione, per gravi motivi, quali violazioni statutarie o comportamenti contrastanti con le finalità associative.

Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo, motivato e comunicato all'interessato; contro di esso è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 6 – Volontari e lavoro retribuito

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e, se del caso, di terzi, ai sensi dell'art. 17 CTS.

Per i volontari che prestano attività in modo non occasionale è istituito e tenuto il Registro dei volontari. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività di volontariato è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Sono ammessi solo rimborsi spese documentati, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Eventuali rimborsi forfettari sono ammessi nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

L'Associazione può avvalersi di volontari minorenni, previo consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale. Le attività loro affidate sono adeguate all'età, alle capacità e allo sviluppo del minore; i volontari minorenni impiegati in modo non occasionale sono iscritti nel Registro dei volontari e assicurati contro infortuni e responsabilità civile, in conformità agli artt. 17 e 18 CTS.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, anche tra i propri associati, nei limiti di cui agli artt. 16 e 36 CTS, quando ciò sia necessario al perseguimento delle finalità istituzionali o per specifiche attività diverse, nel rispetto dei principi di proporzionalità, contenimento dei costi e divieto di distribuzione indiretta di utili. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 CTS.

Art. 7 – Libri sociali e diritto di informazione

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro Soci;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore legale, se nominato;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, CTS, presentando richiesta scritta al Presidente, anche a mezzo posta elettronica. L'esame è consentito presso la sede in cui i libri sono conservati entro quindici giorni dalla richiesta, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'associato ha altresì diritto di ottenerne copia previo rimborso dei soli costi di riproduzione.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:



1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vicepresidente;
5. l'Economo;
6. il Segretario;
7. l'Organo di controllo (monocratico o collegiale), se nominato ai sensi dell'art. 30 CTS;
8. il Revisore legale dei conti o la Società di revisione, se nominato ai sensi dell'art. 31 CTS.

Tutti gli organi sociali, fatta salva l'eventuale nomina di una Società di revisione legale, sono composti da persone fisiche e sono liberamente eleggibili dall'Assemblea dei soci, nel rispetto del principio di uguaglianza tra gli associati, e agiscono in posizione di autonomia e indipendenza nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie.

Art. 9 – Assemblea dei soci: composizione, convocazione e competenze

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di parteciparvi con uguale diritto di voto, secondo il principio del voto singolo (art. 24 CTS).
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. La convocazione deve pervenire ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo (fisico o virtuale) della riunione.
3. È consentita la partecipazione a distanza mediante strumenti di comunicazione elettronica che garantiscano l'identificazione dei soci, la loro partecipazione effettiva e l'esercizio del diritto di voto.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta, nel rispetto del principio del voto singolo.
5. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza (anche per delega) della maggioranza degli aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per:

- a) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- b) determinare le linee programmatiche delle attività associative;
- c) eleggere e revocare i membri degli organi sociali;
- d) deliberare su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti dei presenti;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) scioglimento e devoluzione del patrimonio;
- d) ogni altra materia straordinaria rimessa alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Sono competenze inderogabili dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 25, comma 1, CTS:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare, in sede di ricorso, sull'esclusione degli associati e sul diniego di ammissione;

- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Esso è composto da un numero di membri variabile da quattro a dodici, compreso il Presidente, in proporzione al numero degli iscritti. Il numero dei consiglieri da eleggere è determinato dall'Assemblea; il numero degli iscritti deve essere almeno pari al triplo dei consiglieri da eleggere, in mancanza del quale è eletto il numero inferiore di consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti associati, ai sensi dell'art. 26 CTS. Si applicano l'art. 2382 del Codice civile in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza e gli obblighi di iscrizione degli amministratori nel RUNTS.

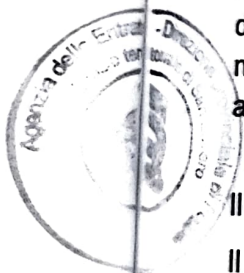
Il Consiglio Direttivo dura in carica sette anni (ad septennium); i componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Le adunanze possono tenersi anche mediante mezzi telematici che garantiscano la collegialità, l'identificazione dei partecipanti e la regolare formazione della volontà collegiale.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di vacanza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentrano i primi dei non eletti; in mancanza, l'Assemblea provvede alla surroga nella prima riunione utile. I consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

La carica di consigliere è gratuita; spettano ai componenti del Consiglio Direttivo i rimborsi spese nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dalla normativa vigente.



All'interno del Consiglio Direttivo sono individuate almeno le seguenti cariche:

- Presidente (con poteri di firma);
- Vicepresidente (senza poteri di firma autonoma su conti e delibere, salvo delega o sostituzione del Presidente nei limiti di cui all'art. 11);
- Economo (senza poteri di firma autonoma su conti, salvo specifica delega per atti esecutivi);
- Segretario.

Spettano al Consiglio Direttivo, oltre a quanto altrove previsto:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e, ove richiesto, il bilancio sociale;
- deliberare sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci, curando l'aggiornamento del Libro Soci;
- deliberare programmi e attività dell'Associazione, nonché l'eventuale svolgimento di attività diverse di cui all'art. 3;
- deliberare sull'istituzione e soppressione di sedi operative, delegazioni, sezioni territoriali e gruppi locali;
- deliberare su convenzioni, partecipazione a reti, adesione a coordinamenti e altri organismi di secondo livello;
- nominare responsabili di progetto e comitati scientifici o consultivi, definendone compiti e durata;
- deliberare l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci, da sottoporre all'Assemblea se previsto;
- istituire e tenere il Registro dei volontari e adottare le policy su rimborsi spese e gestione dei conflitti di interesse;
- assumere, se necessario, personale dipendente e conferire incarichi professionali o di collaborazione autonoma;
- adottare Regolamenti interni e codici di condotta, sottoponendoli, ove richiesto, all'Assemblea per approvazione;
- deliberare azioni legali attive e passive e resistere in giudizio.

Art. 11 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di legge, di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci fra i soci in regola con il versamento della quota associativa; dura in carica sette anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente ha la firma sociale e i poteri di rappresentanza legale, amministrativa e patrimoniale dell'Associazione, nei limiti delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. Al Presidente spettano in particolare i seguenti compiti:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) sovrintendere al funzionamento dell'Associazione e alla gestione delle attività;
- d) adottare, nei casi di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che esercita i poteri di rappresentanza e di firma nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio Direttivo o, in caso di sostituzione, per gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di cessazione definitiva dalla carica (dimissioni, revoca, decesso), il Vicepresidente esercita le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea, da convocarsi senza indugio.

Art. 12 – Economo e Segretario

L'Economo cura la gestione amministrativo-contabile dell'Associazione, riscuote le entrate, provvede ai pagamenti autorizzati, predispone con il Presidente gli schemi di bilancio e collabora alla tenuta delle scritture contabili.

Il Segretario verbalizza le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, supporta il Presidente nell'attuazione dei programmi e nella gestione dei rapporti con i soci, cura la corrispondenza e l'archivio.

Art. 13 – Organo di controllo (art. 30 CTS)

L'Organo di controllo è nominato quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 30 CTS o quando l'Assemblea lo ritenga comunque opportuno. Può essere monocratico o collegiale.

L'Organo di controllo vigila:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo possono essere attribuite, se ne ricorrono i presupposti e in assenza del Revisore legale, anche le funzioni di controllo contabile.

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per la durata stabilita dall'Assemblea al momento della nomina, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 – Revisore legale dei conti (art. 31 CTS)

Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale è nominato quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 31 CTS o quando deliberato dall'Assemblea, anche in assenza di obbligo.

Il Revisore legale esercita la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal mandato conferito, e riferisce all'Assemblea mediante apposita relazione al bilancio di esercizio.

Art. 15 – Patrimonio, risorse economiche e divieto di distribuzione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà;
- eventuali fondi e riserve comunque denominate;
- ogni altra entrata destinata a incremento patrimoniale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote associative e contributi volontari dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- destinazione del 5 per mille in quanto ETS;
- proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale e da attività diverse di cui all'art. 3, purché secondarie e strumentali, nei limiti e con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale vigente e indicate nel bilancio;
- ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.

Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione, compresi eventuali avanzi di gestione, sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento, nel rispetto dell'art. 8 CTS.

Art. 16 – Esercizio sociale, bilancio e scritture contabili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio secondo i modelli ministeriali vigenti e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il diverso termine previsto dalla legge. Il bilancio, una volta approvato, è depositato nel RUNTS secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione tiene le scritture contabili previste dalla legge, in modo ordinato e cronologico, così da rappresentare in maniera chiara e veritiera la situazione patrimoniale ed economica.

Qualora ricorrano le condizioni di legge o in caso di percezione di contributi pubblici rilevanti, l'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale nel rispetto delle linee guida vigenti.

Art. 17 – Conflitti di interesse e trasparenza

I componenti degli organi sociali, i soci e i volontari sono tenuti a dichiarare preventivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione alle materie sottoposte a deliberazione degli organi cui partecipano; in tali casi essi si astengono dal partecipare alla relativa deliberazione.

L'Associazione assicura trasparenza nella gestione e pubblicità degli atti principali, ivi compresi bilanci e, ove previsto, bilancio sociale, mediante pubblicazione sul proprio sito web o mediante altri canali idonei, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 18 – Gratuità delle cariche e rimborsi spese

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Sono ammessi rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali, dai soci e dai volontari nello svolgimento delle attività associative, secondo le policy deliberate dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa vigente.

Possono essere corrisposti compensi esclusivamente ai componenti degli organi per i quali la legge lo consenta (ad es. Revisore legale, componenti dell'Organo di controllo iscritti nei relativi albi), secondo tariffe di mercato e in modo da non integrare ipotesi di distribuzione indiretta di utili.

Art. 19 – Sezioni territoriali, delegazioni e comitati scientifici

Il Consiglio Direttivo può istituire Sezioni territoriali, Delegazioni e Gruppi locali, privi di autonomia giuridica e patrimoniale, definendone con apposita deliberazione le competenze, l'organizzazione interna e le modalità di coordinamento con gli organi centrali dell'Associazione.

Possono essere istituiti Comitati scientifici o consultivi a supporto di specifici progetti o aree di attività, con Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo che ne definisce composizione, durata, funzioni e modalità di funzionamento.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio residuo, soddisfatti i creditori, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ai sensi dell'art. 9 CTS.

È in ogni caso esclusa qualsiasi ripartizione, anche indiretta, del patrimonio tra i soci.

Art. 21 – Clausola di rinvio e norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e le altre norme vigenti in materia.

L'Associazione può dotarsi di uno o più Regolamenti interni, approvati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea secondo le rispettive competenze, per disciplinare aspetti operativi non indicati nello Statuto, nel rispetto dei principi statutari e di legge.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione tratta i dati personali dei soci, dei volontari, dei lavoratori, dei collaboratori e dei destinatari delle attività nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le sole finalità connesse al perseguimento degli scopi istituzionali e all'adempimento degli obblighi di legge, secondo quanto meglio specificato in apposite informative rese agli interessati.

Letto, approvato e sottoscritto all'unanimità, 28 luglio 2026.

L.S.



*Il Presidente
Pietro Mancini*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Allegato A – Statuto (nuovo testo).

Il Segretario

Argentino Pia Nadia

Argentino Pia Nadia



Il Presidente

Pietro Luciano Pio Iannantuono

Pietro Luciano Pio Iannantuono

11 AGO. 2026

Registrato a San Severo li _____

al n. 529 serie 3

imposta € Esente

tributi speciali € _____



~~L'addetto allo sportello F/O (*)
Addolorata STAFFIERI
*) Firma in delega del Direttore provinciale
Michele GAMMAROTA~~